

Regolamento per il funzionamento del Sistema Comunale di Protezione Civile

Premessa

Il presente documento è stato redatto come linea guida per la stesura del regolamento per il funzionamento del sistema comunale di protezione civile.

Come previsto dalla legislazione vigente, al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il sindaco assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari.

La struttura comunale di protezione civile dovrebbe essere così composta:

1. Sindaco, o suo delegato (ROC), quale autorità comunale di protezione civile;
2. Servizio comunale di protezione civile;
3. Gruppo Comunale dei volontari di protezione civile
4. Centro Operativo Comunale (C.O.C.).

La necessità di avere un regolamento è dettata dal fatto che, soprattutto per gli eventi attesi e per quelli annunciati, esiste una reale difficoltà per i responsabili del sistema comunale di protezione civile nell'avviare le emergenze e, molto spesso, le decisioni vengono prese in ritardo con gravi ripercussioni sull'efficienza delle operazioni di soccorso.

Un regolamento, come quello allegato, che fissa i parametri da prendere in considerazione e le operazioni da effettuare all'insorgere di un'emergenza, dovrebbe facilitare le decisioni e rendere più spedite le successive operazioni.

Il documento allegato è stato redatto consultando la legislazione vigente (legge 225-92; DPR 194-01); il Metodo Augustus, le linee guida della Regione Lombardia in materia di protezione civile; il regolamento del comune di Termoli.

Sistema Comunale di Protezione Civile

Regolamento per il funzionamento

(approvato con delibera di C.C. n.....)

Art. 1 – Finalità

Il comune partecipa al SERVIZIO NAZIONALE DI PROTEZIONE CIVILE, istituito dalla legge 24 febbraio 1992, n.225, in armonia con i principi contenuti nella Legge 59/97, nel D.Lgs. 112/98, nel D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e con quanto prescritto nella Legge Regionale, assicurando, nei limiti delle competenze proprie, trasferite e/o delegate, lo svolgimento delle attività di protezione civile indicate nel successivo art.2, al fine di tutelare la integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni e/o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.

Art. 2 – Funzioni del Comune

Il Comune, singolo od associato, esercita le seguenti funzioni in ambito di protezione civile:

1. raccolta dei dati utili per la predisposizione e l'aggiornamento dei programmi regionali di previsione e prevenzione e dei piani regionali e provinciali di emergenza;
2. attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali;
3. adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione dell'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
4. predisposizione dei piano comunale e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative di cooperazione previste dal D.Lgs. 267/2000 e, in ambito montano, tramite le Comunità Montane, e cura della loro attuazione, sulla base degli indirizzi regionali;
5. attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza;
6. vigilanza sull'attuazione da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;
7. utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali e da quanto previsto dal Regolamento del Gruppo di Protezione Civile Comunale.

Il comune concorre alle attività di programmazione della Regione e della Provincia, conformemente a quanto previsto dalla Legge regionale

Art. 3 – Oggetto e scopo del regolamento

Il presente regolamento è redatto al fine di organizzare il sistema di protezione civile, inteso come insieme dei soggetti che sono chiamati a concorrere alle competenti attività, a servizio del Sindaco, quale autorità di protezione civile.

Art. 4 – Composizione

La struttura comunale di protezione civile è così composta:

5. Sindaco, o suo delegato (ROC), quale autorità comunale di protezione civile;
6. Servizio comunale di protezione civile;
7. Gruppo Comunale dei volontari di protezione civile
8. Centro Operativo Comunale (C.O.C.).

Art. 5 – Sindaco

Il Sindaco è autorità comunale di protezione civile.

Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al Prefetto ed al Presidente della Provincia e della Regione.

Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con mezzi a disposizione del comune, il sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli dell'autorità comunale di protezione civile.

Il sindaco può adottare, per scongiurare l'insorgere di situazioni determinanti pericolo per la pubblica incolumità ovvero in caso di evento calamitoso, ordinanze contingibili ed urgenti.

Art. 6 – Servizio comunale di protezione civile

Nell'ambito della struttura organizzativa comunale, (...così come stabilito dal regolamento comunale della organizzazione dei servizi e degli uffici,...) è costituito il servizio di protezione civile.

(Per i grossi comuni che possono disporre di uffici con personale in numero adeguato, il regolamento può disporre quanto segue:

Al servizio di protezione civile compete:

- *il coordinamento di tutta l'attività della protezione civile, dalla previsione dei rischi alla programmazione degli interventi, al soccorso in caso di emergenza;*
- *i rapporti di collegamento tra i componenti del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) di cui al successivo art.8;*

- *la tenuta e l'aggiornamento dei piani di emergenza sulla base dei dati forniti dai responsabili del C.O.C..*

Nei piccoli comuni, che non dispongono di strutture ed uffici con personale in numero adeguato, il sindaco può delegare le competenze sopra indicate, in tutto o in parte, ai componenti del Gruppo Comunale dei Volontari di protezione civile. In questo caso, compiti e funzioni dovranno essere chiaramente definite nel regolamento per il funzionamento del gruppo comunale dei volontari di protezione civile).

Art. 7 - Gruppo Comunale dei volontari di protezione civile

Compito del Gruppo è svolgere e promuovere attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista, o in occasione, di calamità naturali, catastrofi od altri eventi simili, nonché di formazione nella suddetta materia.

Il Gruppo opera in collaborazione con il Servizio Comunale di protezione Civile.

Il Sindaco, ai sensi dell'art. 15 della Legge n° 225/92, è l'autorità comunale responsabile della Protezione Civile ed assume, al verificarsi dell'emergenza, la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso ed assistenza alla popolazione erogati per mezzo del Gruppo Volontari.

(Per i piccoli comuni che non dispongono di strutture e personale in numero adeguato.

Al Gruppo Comunale di Protezione Civile, in collaborazione con gli uffici comunali, compete:

- *il coordinamento di tutta l'attività della protezione civile, dalla previsione dei rischi alla programmazione degli interventi, al soccorso in caso di emergenza;*
- *i rapporti di collegamento tra i componenti del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) di cui al successivo art.8;*
- *la tenuta e l'aggiornamento dei piani di emergenza sulla base dei dati forniti dai responsabili del C.O.C.)*

Art. 8 – Centro Operativo Comunale (C.O.C.)

Il Sindaco, in qualità di autorità comunale di protezione civile, al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, istituisce con ordinanza il Centro Operativo Comunale e se ne avvale per la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita.

Il Centro Operativo Comunale dovrà essere ubicato in un edificio non vulnerabile ed in un'area di facile accesso.

La sua ubicazione sarà indicata nel piano di emergenza, che prevedrà anche una sede alternativa in caso di non disponibilità della sede principale.

La struttura del Centro Operativo Comunale si configura, in linea generale, secondo nove funzioni di supporto:

- **1.- Tecnica e di pianificazione**
- **2.- Sanità, Assistenza sociale e Veterinaria**
- **3.- Volontariato**
- **4.- Materiali e mezzi**
- **5.- Servizi essenziali e attività scolastica**
- **6.- Censimento danni a persone e cose**
- **7.- Strutture operative locali**
- **8.- Telecomunicazioni**
- **9.- Assistenza alla popolazione**

Durante l'emergenza, oltre alle 9 funzioni sopra riportate, il sindaco istituirà la funzione **“Segreteria e gestione dati”** che si occuperà della gestione efficiente ed efficace del COC.

Ogni singola funzione avrà un proprio responsabile che in “tempo di pace” aggiornerà i dati relativi alla propria funzione e, in caso di emergenza, nell'ambito del territorio comunale, affiancherà il Sindaco nelle operazioni di soccorso.

I nominativi dei responsabili delle funzioni di supporto e le attività di competenza di ogni singola funzione, saranno individuati nell'ambito della ordinanza sindacale di istituzione del C.O.C., anche mediante specifiche schede operative predisposte per ogni funzione.

Nella fase ordinaria, invece, il Sindaco individua con ordinanza i responsabili dei servizi, che saranno addetti alle singole funzioni di supporto.

Il C.O.C. si avvale del Comitato Comunale di Protezione Civile (CCPC), questi potrà esprimere pareri consultivi e proposte in materia di protezione civile, di cui al successivo art. 10.

Il Sindaco, anche mediante il contributo dei responsabili delle singole funzioni di supporto, individua e determina il contributo di ogni Ente all'azione di soccorso in caso di calamità naturale e/o di origine antropica, attua le iniziative tese a fornire ogni utile informazione alla popolazione in materia di protezione civile e sul comportamento che la popolazione deve tenere in situazioni di emergenza.

I componenti del C.O.C. si riuniscono di norma almeno una volta all'anno per procedere all'aggiornamento ed alla revisione del piano comunale di emergenza.

Il Sindaco, in fase di emergenza, istituisce il C.O.C. e convoca i responsabili delle funzioni di supporto, eventualmente riducendo o aumentando il loro numero o accorpando più funzioni nel modo che ritiene opportuno e necessario, con le modalità che saranno stabilite nel piano di emergenza.

Il Sindaco o il suo delegato (R.O.C.), in fase ordinaria, convoca durante la fase di formazione o revisione del piano di emergenza, i

responsabili delle funzioni di supporto per eventuali suggerimenti o modifiche.

Nella sede del C.O.C. è istituita la sala operativa, alle dirette dipendenze del responsabile del servizio di protezione civile, a cui sarà assegnato personale in numero adeguato, attrezzature, cartografia del territorio regionale, provinciale e comunale e quanto altro necessario, così come previsto nel piano di emergenza.

Art. 9 – Comitato Comunale di Protezione Civile

Nel caso in cui siano presenti sul territorio enti, associazioni e società che forniscono pubblici servizi, il sindaco può decidere di formare un “Comitato Comunale di Protezione Civile” che avrà una funzione consultiva. A questo comitato il sindaco potrà richiedere pareri e suggerimenti sia per la stesura del piano comunale di PC sia in caso di emergenza.

Il Comitato Comunale di Protezione Civile è istituito dal Sindaco, quale organo di indirizzo, ed è composto da Dirigenti della Amministrazione Comunale, dai rappresentanti delle istituzioni pubbliche, delle associazioni di volontariato e delle aziende di erogazione di servizi essenziali (acqua, gas, energia elettrica, ecc.). Il Comitato Comunale di Protezione Civile (CCPC), dovrà essere normato con apposita ordinanza sindacale, la sua funzione sarà di esprimere pareri consultivi e proposte in materia di protezione civile.

Art. 10 – Rischi prioritari

Ai fini della predisposizione dei piani di emergenza, vengono di seguito elencati i rischi più gravi cui può essere esposto il territorio comunale:

- Rischio idrogeologico;
- Rischio sismico;
- Rischio vulcanico;
- Rischio industriale;
- Rischio di incendi boschivi;
- Eventuali altri rischi (da citare)

Art. 11 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle norme vigenti in materia di protezione civile.